

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

ORGANISMO DI VIGILANZA

Provvedimento del 19.01.2016

L'Organismo Indipendente di Valutazione

premesse

- Il Comune di Porto Mantovano intende aggiornare il Regolamento sui Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2013
- Lo schema di Regolamento sottoposto all'esame dell'OIV è strutturato in 21 articoli, suddivisi in 8 Titoli:
 - Titolo I – Norme generali (art. 1)
 - Titolo II – Tipologia dei controlli interni (artt. 2 – 3)
 - Titolo III – Il controllo di regolarità amministrativa e contabile (artt. 4 – 7)
 - Titolo IV – il controllo di gestione (artt. 8 – 12)
 - Titolo V – Controllo sugli equilibri finanziari (art. 13)
 - Titolo VI – Controllo strategico (artt. 14 – 16)
 - Titolo VII – Controllo sulle società partecipate e sugli altri organismi partecipati (artt. 17 – 20)
 - Titolo VIII – Altre forme di controllo (art. 21)
- L'aggiornamento del Regolamento riguarda specificamente i Titoli II, IV, VI, VII.
- Con riferimento al **Titolo II – Tipologia dei controlli interni**, viene proposto l'aggiornamento delle lettere d), e), f), dell'art. 2, e l'art. 3:

Art. 2 - Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a)** verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b)** valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c)** garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d)** la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'attività amministrativa;
- e)** verificare, attraverso il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali assegnati agli organismi partecipati, anche ai fini della redazione del bilancio

consolidato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

Art. 3 – Soggetti e Organizzazione

Salvo le specifiche attribuzioni stabilite negli articoli successivi, le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno per le varie attività di controllo sono affidate al Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente.

All'organizzazione e alla gestione dei controlli partecipano, oltre al Segretario Comunale, i responsabili incaricati di posizione organizzativa da questo individuati, che ~~riuniti nel consiglio di direzione~~ in apposito nucleo, costituiscono l'organo di coordinamento dei controlli interni che dà attuazione a quanto previsto dal presente regolamento o dai provvedimenti applicativi della Giunta Comunale.

- Con riferimento al **Titolo IV – Controllo di gestione**, viene proposto l'aggiornamento dei commi 2 e 3 dell'art. 12 (parte sottolineata):

Art. 12 – Struttura operativa alla quale è assegnata la funzione

1. Il Controllo di Gestione è organizzato secondo il vigente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi".

2. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del Controllo di Gestione è individuata nell'Area Servizi Finanziari ed Amministrativa – Settore Tributi, Controllo di Gestione e Società Partecipate.

3. Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ed Amministrativa - Settore Bilancio, Finanze, Ragioneria, fornisce la necessaria collaborazione al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ed Amministrativa - Settore Tributi, Controllo di Gestione e sulle Società Partecipate al fine di mantenere costantemente aggiornato il sistema contabile idoneo alla individuazione delle spese e delle entrate per centri e fattori

- Con riferimento al **Titolo VI – Controllo strategico**, viene proposto l'aggiornamento degli artt. 14, 15, 16:

Art. 14 – Le finalità del controllo strategico

1. Il controllo strategico è finalizzato alla rilevazione:

- dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
- della qualità dei servizi erogati;
- del grado di soddisfazione della domanda espressa.

2. Il controllo strategico esamina altresì l'andamento della gestione dell'Ente e rileva i risultati conseguiti rispetto alle linee programmatiche di mandato del Sindaco approvate dal Consiglio comunale.

3. Il Controllo strategico ingloba la relazione della performance organizzativa di cui al D. Lgs. N. 150/2009 e i report vengono redatti contestualmente, costituendone un allegato, alla verifica dello stato di attuazione del PEG / PDO;

4. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente è realizzato sulla base del P.E.G./P.D.O., attraverso la misurazione degli indicatori di qualità definiti nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano della performance. La Giunta Comunale può individuare i Servizi erogati dall'Ente che debbono dotarsi di apposita "Carta dei servizi", in cui vengono definiti, per ciascun servizio erogato dall'Ente, i principi, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi all'utenza.

Art. 15 – Definizione degli obiettivi strategici e gli strumenti di programmazione

1. La pianificazione strategica dell'amministrazione si avvale delle linee programmatiche di mandato che costituiscono il documento contenente le strategie da attuarsi rispetto la mandato elettorale ovvero le azioni che l'Ente intende perseguire nei cinque anni di mandato.

2. Il Consiglio approva annualmente il Documento Unico di Programmazione contenente le linee di indirizzo e le azioni strategiche, classificate in missioni e programmi che l'amministrazione intende perseguire nell'arco di tre anni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica;

3. Costituiscono ulteriori strumenti di programmazione e definizione degli obiettivi strategici: il bilancio annuale e pluriennale di previsione, il piano triennale delle opere pubbliche, il piano triennale delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, la programmazione del fabbisogno di personale e il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance.

Art. 16 – Soggetti preposti al controllo strategico

1. L'attività di controllo strategico è svolta in stretto raccordo con gli organi di indirizzo politico, dal Segretario Generale, che si avvale della collaborazione del responsabile Settore Controllo di Gestione e dei responsabili dei diversi settori dell'Ente, oltre che dell'ausilio dell'Organismo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'ufficio controllo di gestione, sotto la direzione del Segretario Generale, è preposto per l'elaborazione dei report annuali sul controllo strategico, da sottoporre alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi e collabora con gli organi politici alla predisposizione dei documenti di pianificazione strategica dell'Amministrazione.

3. L'ufficio controllo di gestione provvede altresì a pubblicare i report contenenti le informazioni, le relazioni di inizio e fine mandato nel sito del Comune, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

- Con riferimento al **Titolo VII - Controllo sulle società partecipate e sugli altri organismi partecipati**, viene proposto l'aggiornamento degli artt. 17, 18, 19, 20:

Art. 17 - Oggetto e finalità del controllo sulle società partecipate e sugli organismi partecipati

1. Il controllo sulle società partecipate è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità delle attività da esse svolte, nonché a valutare i possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare sugli equilibri finanziari del Comune di Porto Mantovano.

2. Il controllo sulle società partecipate e sugli organismi partecipati è rivolto a disciplinare:

a) le attività volte alla definizione e all'assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi che devono attuare gli organismi e le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un

sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;

b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico - finanziari tra l'ente proprietario e l'organismo partecipato, la situazione contabile, gestionale e organizzativa dell'organismo partecipato, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e dei principi comunitari e della normativa pubblica in materia di anticorruzione e trasparenza, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;

c) la corretta gestione delle informazioni societarie e dei dati in possesso delle società con particolare riguardo alla tutela della riservatezza da parte degli organismi partecipati;

d) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate;

e) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

Art. 18 - Funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, definisce annualmente con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione, gli obiettivi che con le società partecipate si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio, che in termini di efficacia, economicità ed efficienza del servizio.

2. Il Consiglio Comunale definisce altresì le direttive atte al contenimento delle spese di gestione delle società e degli organismi partecipati controllati dal Comune, ivi comprese le spese di personale.

Art. 19 – L'organizzazione del controllo sulle società e sugli organismi partecipati

1. Il controllo sulle società e sugli organismi partecipati si realizza mediante l'attivazione di un sistema informativo che verifica lo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati alle società e organismi partecipati, la loro situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio affidati e la loro attuazione, la qualità dei servizi resi e il rispetto delle specifiche norme di legge sulle società a partecipazione pubblica.

2. Il controllo sulle società partecipate viene effettuato dalla struttura interna preposta alle partecipazioni societarie, con la collaborazione dei rappresentanti dell'Ente negli organi di amministrazione delle società stesse e si rapporta con i responsabili dei settori competenti, cui afferisce il contratto di servizio o la competenza per materia in relazione all'ambito di attività della società partecipata.

Art. 20 – Le Società soggette al controllo e rinvio al regolamento sul controllo analogo

1. Sono soggette al controllo di cui al presente titolo le società e gli organismi partecipati nei quali la partecipazione del Comune di Porto Mantovano è almeno pari al 10% o ai quali sono affidati in gestione servizi dell'Ente, con esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, secondo quanto stabilito dall'art. 147-quater del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le società/organismi nei quali la partecipazione del Comune di Porto Mantovano è inferiore al 10% e che non abbiano in gestione servizi affidati dell'Ente, il controllo può essere circoscritto alla sola verifica dell'andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri finanziari del Comune.

3. Le società e gli organismi soggetti al controllo sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli medesimi, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

4. Le modalità di effettuazione del controllo analogo da attuare sulle società che operano in regime di in-house providing viene demandato ad apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

- Visti gli articoli oggetto di aggiornamento;
- Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 con il quale è stato attuato il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;
- Viste, in particolare, le disposizioni relative:
 - alla tipologia dei *controlli interni*, di cui all'articolo 147 TUEL, nella formulazione risultante dopo le modifiche apportate dal citato D.L. 174/2012;
 - al *controllo di regolarità amministrativa e contabile*, di cui all'articolo 147-bis TUEL, nella formulazione risultante dopo le modifiche apportate dal citato D.L. 174/2012 Art. 147-bis;
 - al *controllo strategico*, di cui all'articolo 147-ter TUEL, nella formulazione risultante dopo le modifiche apportate dal citato D.L. 174/2012 Art. 147-bis.
- Ritenuto che le modifiche proposte al regolamento dei controlli interni siano conformi al richiamato quadro ordinamentale, e in grado di migliorare il contesto interno ed esterno nel quale opera l'amministrazione, apportando sicuri benefici, e positivi riflessi diretti e indiretti sull'attività dell'ente nonché sulla qualità dei servizi pubblici erogati, sia direttamente sia attraverso gli organismi partecipanti

tanto premesso

esprime **parere favorevole** all'approvazione delle modifiche sottoposte all'esame del consiglio comunale.

L'organismo indipendente di vigilanza

(Avv. Nadia Corà)
